COMUNE DI ZANE’

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO “UNICO” COMUNALE:

- **PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE/DIFFUSIONE PUBBLICITARIA.**
- **PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.**
- **PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 28/04/2021

Indice generale

PARTE I.....5
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE/ DIFFUSIONE PUBBLICITARIA.....5
Articolo 1. Oggetto del Regolamento Unico.....5
Articolo 2. Disposizioni di carattere generale.....5
Articolo 3. Concessioni e autorizzazioni.....5
Articolo 4. Domanda e avvio del procedimento amministrativo.....6
Articolo 5. Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....7
Articolo 6. Istruttoria e conclusione del procedimento.....7
Articolo 7. Rilascio della concessione o autorizzazione.....7
Articolo 8. Contenuto ed efficacia del provvedimento.....7
Articolo 9. Principali obblighi del concessionario.....8
Articolo 10. Revoca, modifica, rinuncia e decadenza.....8
Articolo 11. Subentro e Rinnovo.....9
Articolo 12. Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....9
Articolo 13. Oggetto del canone.....9
Articolo 14. Ambito di applicazione del canone.....9
Articolo 15. Soggetto passivo.....10
Articolo 16. Soggetto attivo.....10
Articolo 17. Criteri per la graduazione e determinazione del canone.....10
Articolo 18. Classificazione delle strade.....10
Articolo 19. Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....11
Articolo 20. Modalità di applicazione del canone.....11
Articolo 21. Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone..12
Articolo 22. Esenzioni del canone sulle occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie.....14
Articolo 23. Dichiarazione e versamento del canone.....15
Articolo 24. Mercati e fiere.....15
PARTE II.....16
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....16
Articolo 25. Gestione del servizio.....16
Articolo 26. Impianti di proprietà del Comune. Superfici.....16
Articolo 27. Canone sul servizio affissioni.....16
Articolo 28. Tariffe e maggiorazioni.....16
Articolo 29. Riduzione del canone.....16
Articolo 30. Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni.....16
Articolo 31. Modalità per il servizio affissioni.....17
Articolo 32. Affissioni abusive.....17
Articolo 33. Vigilanza.....17
PARTE III.....18
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....18
Articolo 34. Disposizioni generali canone mercatale.....18
Articolo 35. Commercio su aree pubbliche.....18
Articolo 36. Oggetto del canone.....18
Articolo 37. Modalità di applicazione del canone.....18
Articolo 38. Riduzioni e maggiorazioni.....19
Articolo 39. Versamento del canone.....19
Art. 40. Rilascio, subentro, rinnovo, rinuncia e cessazione.....20
PARTE IV.....20

DISPOSIZIONI COMUNI AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E AL CANONE MERCATALE.....20
Art. 41. Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....20
Articolo 42. Funzionario Responsabile.....20
Articolo 43. Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Occupazioni abusive delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.....20
Articolo 44. Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità.....21
Articolo 45. Autotutela.....22
Articolo 46. Accertamento e riscossione coattiva.....22
Articolo 47. Somme di modesto ammontare e rimborsi.....22
Articolo 48. Contenzioso.....22
Articolo 49. Affidamento a terzi.....22
Articolo. 50. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.....23
ALLEGATO 1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO.....24

PARTE I
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE/ DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

Articolo 1. Oggetto del Regolamento Unico

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs.vo n. 446/1997, in esecuzione dell'istituzione del canone unico di cui all'art. 1 commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari e, in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico di cui all'art.1 comma 816 della medesima Legge 160/2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 837.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2. Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Zane', nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 3. Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Zanè, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune stesso, secondo i casi. Non devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta quando previsto dalle norme di Legge.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.P.R. n. 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente Regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'Ente che detiene l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente Regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
   a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
   b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la

concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente al Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/06/2002.

Articolo 4. Domanda e avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
   a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, PEC, ecc.;
   b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato è definito da allegata planimetria con indicate le misure di occupazione.
   c) l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
   d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
   e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
   f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
   g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
   a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, PEC, ecc.;
   b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere definito da allegata planimetria con indicate le misure di occupazione.
   c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
   d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
   e) la ragione per la quale è richiesta;
   f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
   g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente Regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
   a) locandine;
   b) pubblicità su autoveicoli;
   c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Articolo 5. Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6. Istruttoria e conclusione del procedimento

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, il Responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione che dovrà, a sua volta, pervenire entro i successivi 15 giorni, a pena di archiviazione della pratica stessa.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
4. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
5. Il Responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 7. Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
   a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
   b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
   c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
   d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
   e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche.
   L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
   La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 8. Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico o di installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, ovvero proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
   a) Nel caso di occupazione di suolo o spazio pubblico: la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione con allegata planimetria indicante le misure di occupazione; la durata

dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
   b) Nel caso di installazione o esposizione pubblicitaria:la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario, la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione, la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
   c) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
   d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
2. La concessione o autorizzazione acquistano efficacia al momento del ritiro previo pagamento del canone.

Articolo 9. Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 10. Revoca, modifica, rinuncia e decadenza

1. L'amministrazione in autotutela può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione comunicata tramite atto scritto, e-mail, PEC, fax entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
   a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
   b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 11. Subentro e Rinnovo

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria è rilasciato a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione o il trasferimento a terzi del provvedimento ad eccezione del caso in cui sia intervenuta una cessione di attività/azienda o del bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; in tal caso il subentrante potrà occupare il suolo pubblico o utilizzare l'installazione concessi al cedente solo previa presentazione della domanda di subingresso, da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di cessione di attività/azienda o del bene, con i criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il titolare della concessione o autorizzazione inoltre, può, presentare domanda di rinnovo al Comune, prima della scadenza della stessa, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento, giustificandone i motivi, ed indicando nella medesima gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare e provvedendo al pagamento del relativo canone.
4. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 12. Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio competente al rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.
2. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati dal Comune, nonchè le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto di comunicazione da parte degli interessati, seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio e organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
3. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

Articolo 13. Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 14. Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
4. Fermo restante il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province

per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.

5. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 15. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto, quale soggetto passivo, dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 16. Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Zanè, il quale ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n°446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n° 446.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

Articolo 17. Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Zane' alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 6631 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
   c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
   d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
   e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 18. Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del territorio comunale, e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie tariffarie, in base alla classificazione adottata con deliberazione consigliare n. 32 del 05/05/1994.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla categoria "A" viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade appartenenti alla categoria "B" è ridotta in misura del 20% e quelle appartenenti alla categoria "C" è ridotta in misura del 30%, rispetto alla categoria "A".
4. La classificazione delle strade presenti nel territorio comunale e delle aree pubbliche comunali costituisce l'allegato 1 del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 19. Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente Regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
   a) sono annuali o permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee o giornaliere le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
   c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
   d) sono considerate annuali le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni;
   e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 20. Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. L'entità del canone dovuto, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Il canone è dovuto per la diffusione pubblicitaria, effettuata in forma opaca, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando la tariffa approvata con deliberazione dalla Giunta Comunale alla superficie occupata, in relazione ai seguenti criteri di misura:
   a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 5 mq;
   b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 e 8 mq;
   c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Il canone è dovuto per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata, come determinato dal precedente comma 5, in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del:
   a) 51% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
   b) 67% per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq;
   c) 100% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano come unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto per ciascun giorno rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
14. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
15. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di cui all'articolo 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
16. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad 1/4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di 1/4 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. È ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.
17. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
18. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i 1000 mq, sono calcolate in ragione del 10%.
19. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori, nonchè dalle riduzioni/maggiorazioni, approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
20. Le tariffe per occupazioni di suolo pubblico conseguenti ad installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante come definite al punto b) dell'art. 21 del presente Regolamento, sono ridotte del 80% e di un ulteriore 50% in quanto occupazione temporanea che si verifica con carattere ricorrente;
21. Le tariffe per occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività edilizia o comunque attinente alla stessa sono ridotte del 50% e di un ulteriore 50% qualora l'occupazione temporanea risulti di durata non inferiore ad un mese;
22. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 21. Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

1. Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone:
   a) Occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
   b) Occupazioni dello spettacolo viaggiante qualora per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
      - giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
      - balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte
      - da tendoni;
      - teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a 500 posti;
      - auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

- spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal presente Regolamento, ad eccezione delle attività circensi che sono dotate di specifico Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/2014.

L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

c) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
d) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili;
e) Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
f) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
g) Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
h) Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
i) Occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
j) Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
k) Esposizioni pubblicitarie od affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
l) Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
m) Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
n) Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
o) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
p) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
q) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela;
r) Veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
s) Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;
t) Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

L'elenco suddetto, è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Articolo 22. Esenzioni del canone sulle occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato,dalle regioni, province, città metropolitane,comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, filantropiche e Religiose qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, realizzate con il patrocinio dell'Ente;
   c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
   d) le occupazioni occasionali di durata non superiore alle 5 ore;
   e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
   f) le occupazioni di aree cimiteriali;
   g) i passi carrabili in generale, le rampe e simili e i passi carrai destinati a soggetti portatori di handicap.
   h) Le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica.
   i) Gli stalli di sosta per stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora siti lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
   j) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
   k) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
   l) le occupazioni relative alle intercapedini;
   m) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
   n) i balconi, le verande, i bow-windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini e per le le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 metri quadrati;
   o) le tende retrattili;
   p) I depositi temporanei per opere di pubblica utilità, ivi comprese quelle dei gestori di sottoservizi;
   q) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
   r) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
   s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
   t) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
   u) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
   v) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
      - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
      - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
      - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
   w) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

x) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
y) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
z) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di 0,5 metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso;
aa) la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Articolo 23. Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione, o della dichiarazione ove prevista, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione ove prevista, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.500,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 Aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
8. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.
9. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'Amministratore condominiale ai sensi art. 1131 del Codice Civile.

Articolo 24. Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone.

PARTE II
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25. Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 Gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi

finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Zanè gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26. Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie degli impianti di proprietà del Comune da destinare al servizio delle pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20% della superficie disponibile.
2. La superficie degli impianti di proprietà del Comune da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari all'80% della superficie disponibile.

Articolo 27. Canone sul servizio affissioni

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio ed è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera, per ciascun foglio di cm 70x100 (oppure cm 100x70), maggiorata con i coefficienti correttivi, approvata con deliberazione dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 (n.1 foglio) e relativi multipli, fino alla misura di manifesti di cm 600x300 (corrispondenti a n. 24 fogli).
4. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, con multipli di 5 (ossia 15-20-25 …).

Articolo 28. Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 10%, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione, in caso di esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi oppure richiesto per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00, o nei giorni festivi.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli e per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli.

Articolo 29. Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
   a) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
   b) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
   c) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   d) gli annunci mortuari.

Articolo 30. Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
   a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
   b) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
   c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
   e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31. Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 32. Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 44 del presente Regolamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 33. Vigilanza

1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 44 del presente Regolamento.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

PARTE III
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 34. Disposizioni generali canone mercatale

1. La presente Parte III disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel territorio di Zanè, istituito ai sensi dell'art. 837 della L. n.160/2019, nonchè l'applicazione del relativo prelievo.
2. Il canone suddetto si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n.160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs.vo n. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (ossia quelle che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, di cui al comma 842 della medesima L.160/2019) i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

Articolo 35. Commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale di Zanè, può essere esercitata secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/06/2002.
2. Per le modalità di esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche e per i mercati straordinari si rinvia al suddetto Regolamento, e alla normativa regionale in materia.

Articolo 36. Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, salvo diversa ed esplicita disposizione.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 37. Modalità di applicazione del canone

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone dovuto si determina applicando la tariffa annuale come determinata con deliberazione della Giunta Comunale, alla superficie occupata e in relazione alla tipologia di attività esercitata dai titolari delle concessioni. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato temporanee o giornaliere (mercato settimanale), il canone dovuto si determina applicando la tariffa giornaliera determinata dalla Giunta Comunale, alla superficie occupata e in relazione alla tipologia di attività esercitata dai titolari delle concessioni, frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera; il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (precari) in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale per il mercato giornaliero, indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione, e non potrà essere inferiore all'importo determinato dalla Giunta Comunale.

4. La durata giornaliera del mercato settimanale è quella stabilita dal Regolamento comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/06/2002.
5. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 38. Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 1.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilanci odi Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base giornaliera, ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Articolo 39. Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
4. Per le occupazioni temporanee o giornaliere (mercato settimanale), il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori precari, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni del presente Regolamento.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 40. Rilascio, subentro, rinnovo, rinuncia e cessazione

1. Per le modalità di rilascio, subentro, rinnovo e cessazione dell'autorizzazione si rinvia al Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/06/2002.

2. Relativamente al pagamento del canone si specifica che il subentro della titolarità della concessione o autorizzazione, non determina interruzione dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione, rimane subordinato al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate, il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione; per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
5. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

PARTE IV
DISPOSIZIONI COMUNI AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E AL CANONE MERCATALE

Art. 41. Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 (per violazione delle disposizione dei regolamenti comunali).
2. Nel caso di versamento previsto in diverse rate, il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto 1 del presente articolo.
3. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica da parte del soggetto gestore del canone di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019.
4. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive e pertanto soggetta all'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 52 del presente Regolamento.
5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione/autorizzazione.
6. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 42. Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative anche alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Regolamento, responsabile della gestione medesima sarà l'affidatario.

Articolo 43. Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Occupazioni abusive delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione per i casi previsti nel presente Regolamento, sono considerate abusive.
2. L'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate effettuate in assenza di concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al punto 1 e quelle di cui al punto 2, che:
   a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
   b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
   c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima
3. Al fine dell'applicazione dell'indennità e della sanzione previste dal comma 821 dell'art. 1 della L. 160/2019 si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o

manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento.

4. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, nonché le occupazioni abusive di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano per i soggetti di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune una indennità e una sanzione amministrativa pecuniaria, di seguito indicate:
   a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, maggiorato fino al 30%;
   b) sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
   c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n° 285.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi nonché gli occupanti abusivi di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate– fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
   a) al pagamento delle somme dovute;
   b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
   c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria, o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.
7. Il verbale di contestazione di cui al punto 4 del presente articolo, costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n.160/2019.
8. La notifica del predetto avviso è effettuata entro 5 anni dalla data di rilevazione.
9. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'art.46 del presente Regolamento.

Articolo 44. Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone, oltre agli interessi legali.
3. Il tardivo o parziale versamento entro il 15° giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10% e oltre il 15° giorno del 30%, oltre agli interessi legali.
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 % ed un massimo del 200 % dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al punto 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D. Lgs.vo n. 285/1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 46 del presente Regolamento.

8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità che verranno stabilite dall'Ente stesso.

Articolo 45. Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.
2. Il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata, sempre che non sia intervenuto giudicato.

Articolo 46. Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/73 così come disposto dall'art.1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 47. Somme di modesto ammontare e rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria per somme pari od inferiori a 10,33 € per ciascun canone determinato.
2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzione amministrativa, indennità e interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di € 10,33.
3. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale,a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a € 10,33.

Articolo 48. Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione dei canoni di cui all'art.19, art. 35 e art.25 del presente Regolamento restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 49. Affidamento a terzi

1. Il Comune di Zanè in deroga all'articolo 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n° 446, così come indicato nel comma 846 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1,

comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Articolo. 50. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a far data dal 01/01/2021, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il medesimo.
2. I precedenti regolamenti per l'applicazione della tassa per le occupazione di spazi ed aree pubbliche, e per le affissioni pubblicitarie, ora disciplinate dal presente Regolamento Unico, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento a quelle realizzate fino al 31/12/2020.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

ALLEGATO 1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO.

CATEGORIA A		
N.	**Definizione dello spazio o area pubblica**	**Denominazione**
1	PIAZZA	PIAZZALE ALDO MORO
2	PIAZZA	PIAZZALE ROMA
3	PIAZZA	PIAZZALE PARCO SALVO D'ACQUISTO
4	STRADA	VIA AQUILEIA
5	STRADA	VIA ARTURO FERRARIN
6	STRADA	VIA ALCIDE DE GASPERI
7	STRADA – S.P. 349 Costo	VIA ALESSANDRO MANZONI
8	STRADA	VIA ALESSANDRO VOLTA
9	STRADA – S.P. 349 Costo	VIA ANDREA PALLADIO
10	STRADA	VIA CAMPAGNOLA
11	STRADA	VIA CESARE BATTISTI
12	STRADA	VIA CROAZIA
13	STRADA	VIA DAMIANO CHIESA
14	STRADA S.P. - 116 Caltrano	VIA DEL COSTO
15	STRADA	VIA DUE CAMINI
16	STRADA	VIA FABIO FILZI
17	STRADA	VIA FERDINANDO MAGELLANO
18	STRADA	VIA GIACOMO LEOPARDI
19	STRADA	VIA GIUSEPPE MAZZINI
20	STRADA	VIA GIACOMO PUCCINI
21	STRADA	VIA GIUSEPPE VERDI
22	STRADA	VIA GALILEO GALILEI
23	STRADA	VIA GARZIERE
24	STRADA	VIA GRADO
25	STRADA	VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY
26	STRADA	VIA LUIGI PETTINA'
27	STRADA	VIA LUN
28	STRADA	VIA MONTE GRAPPA
29	STRADA - S.P. 66 Garziere	VIA MONTE PASUBIO
30	STRADA – S.P. 349 Costo	VIA MONTE SUMMANO
31	STRADA	VIA NAZARIO SAURO
32	STRADA	VIA PADOVA
33	STRADA	VIA PAG
34	STRADA	VIA PRA' BORDONI
35	STRADA	VIA ROMA
36	STRADA	VIA SANTA BARBARA
37	STRADA	VIA SANTA ROSA DA LIMA
38	STRADA	VIA SIMUNI
39	STRADA	VIA TRENTO
40	STRADA	VIA TRIESTE
41	STRADA	VIA VEGRI

CATEGORIA B		
N.	**Definizione dello spazio o area pubblica**	**Denominazione**
42	STRADA	STRADA DEL GATTO
43	STRADA	VIA ANTONIO VIVALDI
44	STRADA	VIA ANTONIO FOGAZZARO
45	STRADA	VIA ARNALDO FUSINATO
46	STRADA	VIA ASIAGO
47	STRADA	VIA BENEDETTO MARCELLO
48	STRADA	VIA BENVENUTO CELLINI
49	STRADA	VIA BETTINO RICASOLI
50	STRADA	VIA CARLO CATTANEO
51	STRADA	VIA CA' CASTELLE
52	STRADA	VIA CESARE BATTISTI
53	STRADA	VIA CORTE
54	STRADA	VIA CRISTOFORO COLOMBO
55	STRADA	VIA DANIELE MANIN
56	STRADA	VIA DANTE ALIGHIERI
57	STRADA	VIA DEL CAMPO
58	STRADA	VIA DEL PROGRESSO
59	STRADA	VIA DELLA CASTAGNARA
60	STRADA	VIA DELLA COSTITUZIONE
61	STRADA	VIA DELLA FRATELLANZA
62	STRADA	VIA DELLA LIBERTA'
63	STRADA	VIA DELLA REPUBBLICA
64	STRADA	VIA DELLA RESISTENZA
65	STRADA	VIA DELL'ALPINO
66	STRADA	VIA DELL'ARTIGLIERE
67	STRADA	VIA DELL'INDIPENDENZA
68	STRADA	VIA DIVISIONE JULIA
69	STRADA	VIA DOMENICO SCARLATTI
70	STRADA	VIA EUROPA
71	STRADA	VIA FEDERICO CONFALONIERI
72	STRADA	VIA FRANCESCO PETRARCA
73	STRADA	VIA GAETANO DONIZETTI
74	STRADA	VIA GIACOMO PEDRAZZA
75	STRADA	VIA GIOACCHINO ROSSINI
76	STRADA	VIA GIOSUE' CARDUCCI
77	STRADA	VIA GORIZIA
78	STRADA	VIA GUGLIELMO MARCONI
79	STRADA	VIA ITALIA
80	STRADA	VIA LAGO DI ALLEGHE
81	STRADA	VIA LAGO DI BRAIES
82	STRADA	VIA LAGO DI CALDONAZZO
83	STRADA	VIA LAGO DI GARDA
84	STRADA	VIA LAGO DI LAVARONE

85	STRADA	VIA LAGO DI LEVICO
86	STRADA	VIA LAGO DI MISURINA
87	STRADA	VIA LAGO DI MOLVENO
88	STRADA	VIA LAGO D'ISEO
89	STRADA	VIA LUIGI GALVANI
90	STRADA	VIA NICCOLO' PAGANINI
91	STRADA	VIA PIETRO MASCAGNI
92	STRADA	VIA PORDENONE
93	STRADA	VIA SAN BENEDETTO DA NORCIA
94	STRADA	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
95	STRADA	VIA SAN GIOVANNI BOSCO
96	STRADA	VIA SAN GIUSEPPE
97	STRADA	VIA SAN PIO DECIMO
98	STRADA	VIA SANT'ANNA
99	STRADA	VIA SANTA CATERINA DA SIENA
100	STRADA	VIA SANTA RITA DA CASCIA
101	STRADA	VIA SANTA TERESA DI LISIEUX
102	STRADA	VIA SILVIO PELLICO
103	STRADA	VIA TREVISO
104	STRADA	VIA UDINE
105	STRADA	VIA VAL BADIA
106	STRADA	VIA VAL CAMONICA
107	STRADA	VIA VAL DI FASSA
108	STRADA	VIA VAL DI NON
109	STRADA	VIA VAL DI SOLE
110	STRADA	VIA VAL GARDENA
111	STRADA	VIA VAL PUSTERIA
112	STRADA	VIA VAL VENOSTA
113	STRADA	VIA VALSUGANA
114	STRADA	VIA VALTELLINA
115	STRADA	VIA VICENZA
116	STRADA	VIA VINCENZO BELLINI
117	STRADA	VIA VINCENZO GIOBERTI
118	STRADA	VIALE DELLA PACE
119	STRADA	VIALE DELLO SPORT
120	STRADA	VICOLO SAN GIOVANNI BOSCO
121	STRADA	VILLAGGIO VENEZIA

CATEGORIA C		
N.	**Definizione dello spazio o area pubblica**	**Denominazione**
122	STRADA	STRADA DEI FORNI
123	STRADA	STRADA DEL ROVERE
124	STRADA	VIA AMERIGO VESPUCCI
125	STRADA	VIA ANASTASIO MARANGON
126	STRADA	VIA ANTONIO CANOVA
127	STRADA	VIA CALBELLE
128	STRADA	VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
129	STRADA	VIA CAPO DI SOPRA
130	STRADA	VIA CA' ZANINA
131	STRADA	VIA COLOMBARA
132	STRADA	VIA CUSO
133	STRADA	VIA DELLA CELATA
134	STRADA	VIA ENRICO FERMI
135	STRADA	VIA GIACOMO ZANELLA
136	STRADA	VIA GIOTTO DI BONDONE
137	STRADA	VIA LEONARDO DA VINCI
138	STRADA	VIA MICHELANGELO BUONARROTI
139	STRADA	VIA MONTE CIMONE
140	STRADA	VIA MONTE NOVEGNO
141	STRADA	VIA PREAZZI
142	STRADA	VIA RAFFAELLO SANZIO
143	STRADA	VIA SAN GREGORIO BARBARIGO
144	STRADA	VIA SAN ROCCO
145	STRADA	VIA SANTA CHIARA D'ASSISI
146	STRADA	VIA TIZIANO VECELLIO
147	STRADA	VIA TRIFOGLI
148	STRADA	VIA VALENTINO BUSIN
149	STRADA	VICOLO CAPO DI SOPRA